


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI"

Via Toscana, 1 – 04022 FONDI (LT) C.M. LTIC853009 - <u>C.F. 90056210595</u> Sito web <u>www.icmilanifondi.it</u> – e.mail <u>ltic853009@istruzione.it</u> pec: <u>ltic853009@pec.istruzione.it</u> Tel. 0771/501653 - Fax 0771/504956

INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALLEGATO AL DVR

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGENTE BIOLOGICO VIRUS SARS-CoV-2 (covid-19)

IN AMBIENTE SCOLASTICO CON INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Attività: Istituto di Istruzione - codice ATECO: P85 - Istruzione

Datore di Lavoro	Responsabile del RSPP
BOVA NICOLINA	PERICOLI PAOLA
Medico Competente	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
MIOLA ALESSANDRA	MICHELINA CARNEVALE

PREMESSE

Eventuali disposizioni emesse dal Datore di Lavoro, nelle quali sia specificato che le stesse modificano e/o integrano la presente relazione, debbono intendersi parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

Resta inteso che eventuali ulteriori provvedimenti, restrizioni e/o disposizioni cautelative, emessi dagli Organi di Governo nazionale, regionali o comunali, così come circolari, ordini di servizio e/o altre determinazioni dirigenziali devono intendersi parte integrante dell'aggiornamento del presente documento, recepiti automaticamente mediante la mera trasmissione ai soggetti coinvolti, con ogni strumento ritenuto idoneo (es. PEC; e-mail).

Tali atti verranno inseriti automaticamente tra gli allegati al presente aggiornamento relativo all'emergenza SARS-COV-2.

Sarà garantita una informazione diffusa a tutto il personale sulle procedure interne e i comportamenti da attuare.

Tutto il personale della scuola frequenterà almeno 1 ora di aggiornamento alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19

Nelle attività lavorative attualmente non sospese dai provvedimenti governativi e in cui i livelli di rischio differiscono da quelli della popolazione generale occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Il rischio in esame viene da più parti classificato come "generale", "esogeno" rispetto alle attività tipiche dell'impresa. In questa accezione sono le autorità governative nazionali e locali che si fanno carico di stabilire e imporre le misure di tutela. Questo vale sicuramente per tutte le lavorazioni nelle quali il rischio biologico non è considerato come rischio proprio delle attività svolte. Ogni volta che i cicli produttivi prevedono occasioni di esposizioni particolari quali quelle, deliberate, aggiuntive, integrative rispetto alla popolazione generale questo incremento entra nel novero dei rischi lavorativi e deve diventare oggetto di specifica valutazione, anche al fine di individuare e definire i "protocolli anti-contagio" richiesti dai DPCM 11/3/2020 e DPCM 26/4/2020 e tutte le modifiche ed integrazioni intervenute e che interverranno.

Attualmente per controllare/mitigare i rischi sono state considerate le misure di prevenzione in documenti formali e in documenti tecnici del Governo, del MIUR, del Ministero della Salute, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e dell'Istituto superiore della sanità inviati al Ministro dell'Istruzione che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell'infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili. In particolare:

- Documento tecnico per le misure contenitive nella scuola del 28/5/2020 e il verbale n. 90 del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO del 22 giugno 2020;
- Piano Scuole per l'avvio A.S. 2020_21 adottato con decreto del Ministro prot. 39 del 26 giugno 2020;
- Quesiti del Ministero trasmesso dal CTS il 7 luglio 2020
- Protocollo quadro Governo e Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020;
- Art. 83 legge 77/2020 Sorveglianza sanitaria eccezionale;
- D.M. 80 del 3 Agosto 2020 «Documento per la ripresa delle scuole dell'infanzia;
- Art. 231/bis della Legge 77 del 2020 «Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza».
- Protocollo d'intesa DEF del 6 agosto 2020 per garantire avvio A.S. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
- Protocollo zerosei DEF 14/08/2020 sottoscritto dalle parti sociali per garantire avvio A.S. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sarscov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- Verbale n. 104 del Comitato Tecnico Scientifico del 31/08/2020;
- Circolare interministeriale del Ministero della Salute 1585 del 11/09/2020 Indicazioni operative del Dirigente Scolasticinei confronti lavoratori fragili.

Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico,

ma non possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre e successivamente, è necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sarà strettamente correlata alla situazione epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili.

Il metodo che segue permette una rapida classificazione dei livelli di rischio per gruppo omogeneo o per singolo lavoratore.

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Nel metodo che segue si propone una procedura guidata per l'individuazione del livello di rischio e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione.

L'indagine va condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Considerata la rapida evoluzione dell'emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti. Il metodo è aggiornato alle conoscenze del 12 settembre 2020.


Il metodo si basa su una classificazione dei livelli di rischio secondo una matrice D x P x K dove D è il danno potenziale derivante dall'infezione da coronavirus, P è la probabilità di accadimento, K è un coefficiente di aggiustamento che tiene conto della presenza di eventuali fattori in grado di ridurre l'entità della probabilità e/o della gravità, modulando il rischio in funzione delle cautele adottate.

E' prevista la compilazione di 4 schede come da diagramma:

- Attribuzione del parametro **D** in una scala tra 2 e 3
- Attribuzione della probabilità **P** in una scala tra 1 e 5
- Attribuzione del fattore correttivo
 K compreso tra 0,67 e 1
- Calcolo del rischio R.

Alle quali corrispondono le schede misure:

- Generale (azzurro): da adottare da parte di tutti i lavoratori
- Rischio trascurabile (verde)
- Rischio basso (giallo)
- Rischio medio (arancio)
- Rischio Alto (rosso).



Una volta valutato il rischio e assegnate le misure di tutela occorre comunque verificare la congruenza tra queste e le misure coordinate dei decreti della presidenza del consiglio dei ministri 1/3/20, 8/3/20, 9/3/20 e 11/3/20.

DEFINIZIONI

Tratte dalla Circolare del Ministero della Salute del 9.03.2020

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l'esecuzione di test diagnostico

 Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e Senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata la trasmissione locale durante i 14 giorni presedenti l'insorgenza dei sintomi;

oppure

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19 nei 14 giorni precedente l'insorgenza dei sintomi;


oppure

3. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e che richieda ricovero ospedaliero (SARI) e Senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel prono soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area del paese è stata segnalata trasmissione locale.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.



Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratorio Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti
- una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di due metri
- un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'uso di DPI non idonei
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.

CHECK LIST D.LGS 81/08

TITOLO X D.LGS 81/08

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia proprio, specifico dell'attività in corso e diverso da quello della popolazione generale. In prima battuta tutte le attività che espongono all'interazione stretta con persone e agenti biologici modificano il livello di rischio, ancorché i contatti avvengano in ambienti di lavoro.

Si applicano quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08 per i quali segue check list sulla corretta applicazione.

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
tutte le info	nvoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17 rmazioni disponibili relative alle caratteristiche dell	
Art. 271 c 1	a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	Rif scheda successiva
Art. 271 c 1	b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Cfr introduzione
Art. 271 c 1	c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
Art. 271 c 1	d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Cfr schede di valutazione
Art. 271 c 1	e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Cfr paragrafi successivi
Art. 271 c 1	f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno
II documento	di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:	
Art. 271 c 5	Integrare il DVR con: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione. Il grado di esposizione al rischio legato alla normale attività lavorativa che non comporti particolari condizioni di aggregazione o spostamenti, è pari a quello della popolazione generale.
Art. 271 c 5	b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro solitario
Art. 271 c 5	c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Rif. Firme del DVR
Art. 271 c 5	d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Cfr paragrafi successivi
Art. 271 c 5	e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile
In particolare	, il datore di lavoro:	
Art. 272 c 2	Il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 272 c 2	b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Rif applicazione misure specifiche
Art. 272 c 2	c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Cfr paragrafi successivi
Art. 272 c 2	d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Cfr paragrafi successivi
Art. 272 c 2	e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile
Art. 272 c 2	f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
Art. 272 c 2	g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
Art. 272 c 2	h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile
Art. 272 c 2	i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
Art. 272 c 2	I) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Cfr paragrafi successivi
Art. 272 c 2	m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile
	ività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evid , il datore di lavoro assicura che:	denzia rischi per la salute
Art. 273 c 1	1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Rif servizi igienici e misure specifiche
Art. 273 c 1	b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile per l'uso non deliberato
Art. 273 c 1	c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Cfr paragrafi successivi

Riferimento	Prescrizione	Riscontro	
Art. 273 c 1	d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile per l'uso non deliberato	
Nelle attività	per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenz	ia rischi per la salute dei	
	latore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle co		
_	ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:	•	
Art. 278 c 1	1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo su COVID-19	
Art. 278 c 1	b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo su COVID-19	
Art. 278 c 1	c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo su COVID-19	
Art. 278 c 1	d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile	
Art. 278 c 1	e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile	
Art. 278 c 1	f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile	
Registro degli esposti e degli eventi accidentali:			
Art. 280	Istituzione del registro degli esposti	Non applicabile	

SCHEDA I – ATTRIBUZIONE DELLA GRAVITÀ

Il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2. La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi è quindi pari a 2. In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle informazioni disponibili alla data del 10 marzo 2020 si ritiene di attribuire una classificazione cautelativa **pari a 3** specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più sensibili (in presenza di lavoratori over 60 o in presenza di patologie croniche e/o terapie che possono comportare una ridotta funzionalità del sistema immunitario).

STEP NUMERO 1: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA GRAVITA'

PARAMETRO	Valore	Barrare
	2	
GRAVITA'	3	Х

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce dell'evoluzione delle conoscenze.

SCHEDA II – ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ

Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella peggiorativa e assegnare il relativo punteggio di probabilità.

	Circostanza / evidenza		
	Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni.	1	
	Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni.	1	
Bassissima	Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli ultimi 14 giorni.	1	
probabilità di diffusione del contagio	Non ha lavorato a contatto con utenti esterni all'azienda negli ultimi 14 giorni.	1	
Contagio	Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possibili persone infette negli ultimi 14 giorni.	1	
	Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si applica una delle casistiche che seguono.	1	
	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni nelle quali non sono noti casi.	2	
Bassa probabilità di	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi / regioni nelle quali non sono noti casi.	2	
diffusione del contagio	Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo di sospettare l'infezione.	2	
	Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con persone che potrebbero essere infette.	2	

	Circostanza / evidenza		
	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / regioni nei quali sono noti casi di contagio.	3	
	Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi /regioni nei quali sono noti casi di contagio.	3	
Media probabilità di diffusione del	Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali c'è motivo di ritenere siano potenzialmente infetti.	3	
contagio	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree in cui si sono verificati casi.	3	
	Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con soggetti che si sono rivelati <i>sospetti</i>	3	
Elevata probabilità di diffusione del contagio	Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni classificate a rischio e ha avuto interazioni con persone di quelle aree.	4	
	Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto sanitario, aeroportuale, centri di smistamento ecc.	4	
	Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati posti in quarantena perché classificati sospetti (contatto secondario).	4	
Molto elevata	Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di casi confermati).	5	
probabilità di diffusione del	Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone infette (casi confermati).	5	
contagio	E' stato in aree con accertata trasmissione locale da meno di 14 giorni.	5	

STEP NUMERO 2: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA PROBABILITA' (BARRARE)



PARAMETRO	Valore	Barrare
	1	
	2	Χ
Probabilità	3	
	4	
	5	

SCHEDA III - ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO K

Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono **quella pertinente** e assegnare il relativo punteggio.

STEP NUMERO 3: ATTRIBUIRE IL VALORE AL PARAMETRO K (BARRARE)



PARAMETRO	Evidenza	Valore	Barrare
	Le attività sono state svolte adottando procedure ben precise e idonee misure di contenimento (ad esempio, rispetto di tutte le direttive aziendali e ministeriali etc.). Il personale è adeguatamente informato e, se del caso, formato e addestrato allo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni relativamente allo specifico rischio di infezione da coronavirus.	0,67	
К	Le attività sono state svolte adottando cautele e misure atte a ridurre la probabilità di esposizione (procedure di lavoro, modalità di interazione con le persone, pulizia, misure di igiene personale etc.). Il personale è informato e, se del caso, formato e addestrato relativamente ai comportamenti da adottare per prevenire l'infezione.	0,83	
	Tutti gli altri casi non compresi nelle casistiche di cui sopra	1	Χ

SCHEDA IV - ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Identificare il livello di rischio secondo R = D x P x K.

D	Р	К	R
3	2	1	6

Classificare il rischio secondo lo schema che segue.

STEP NUMERO 4: CLASSIFICARE IL RISCHIO



Adottare la scheda di comportamento generale e aggiungere quella corrispondente al proprio livello di rischio (RISCHIO BASSO: adottare scheda azzurra, scheda verde e scheda gialla)

SCHEDA AZZURRA - VALIDA IN OGNI CASO

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
- Igiene legata alle vie respiratorie:
 - o starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
 - o gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso;
 - o lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.
- Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.
- Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico.
- Mantenere pulite le superfici di lavoro.
- Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro adottare mascherine per proteggere gli altri.
- Arieggiare frequentemente i locali.
- non riprendere servizio prima di 3 giorni dall'ultima rilevazione di alterazione della temperatura in caso di sindrome influenzale.
- Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.

SCHEDA VERDE - RISCHIO TRASCURABILE

In più rispetto alla scheda azzurra:

- Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
- Incentivare l'utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
- Mettere a disposizione una mascherina o un dispositivo di protezione delle vie respiratorie FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di infezione da COVID-19
- informare immediatamente il datore di lavoro di eventuali situazioni di rischio di cui dovessero essere a conoscenza relativamente alle lavorazioni svolte.

SCHEDA GIALLA - RISCHIO BASSO

In più rispetto alle precedenti:

- monitorare l'insorgenza di eventuali sintomi riferibili all'infezione da Coronavirus nei 14 gg successivi alla potenziale occasione di contagio e di rivolgersi immediatamente alle autorità sanitarie preposte in caso di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro
- informare immediatamente il medico i base in caso di sospetta infezione.

SCHEDA ARANCIO - RISCHIO MEDIO

In più rispetto alle precedenti:

- Limitare al minimo indispensabile i contatti tra il lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus e gli altri lavoratori e utenti
- Adottare specifiche procedure per fare in modo che l'interazione con le persone non comporti possibilità di contatto stretto / contatto diretto / esposizione

SCHEDA ROSSA - RISCHIO ALTO

In più rispetto alle precedenti:

- Vietare qualsiasi contatto del lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus
- Impedire qualsiasi contatto con altri lavoratori per i 14 gg successivi alla potenziale esposizione.

INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI)

Misure generali:

- Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, i cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione:
- Consegnare ai lavoratori via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro, un'informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale;
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo al 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
- Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali condivisi. In particolare per quanto riguarda l'utilizzo in azienda di sale mense e/o sale adibite a pause/relax, si rimanda a quanto previsto, per analogia, nel DPCM 08/03/2020 aggiornato DPCM 09/03/2020.

Previlegiare, dove possibile, l'uso di "cestini di pasti freddi" preparati nelle mense, ove presenti, o il consumo di cibo personale nelle proprie postazioni di lavoro rispettando tutte le norme igieniche.

Le nuove limitazioni imposte dal citato DPCM, non determinano al momento il blocco delle merci. Pertanto il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle varie aree nazionali o internazionali e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:

- a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi di protezione; prevedere la pulizia e disinfezione dell'abitacolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia dell'attività svolta ed almeno una volta al giorno;
- b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone.

Le attività di formazione, informazione e addestramento, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM dell'08/03/2020 e s.m.i., sono rimandate sino ad emergenza terminata a meno di non operare con modalità a distanza. Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza.

Le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti).

SPAZI SCOLASTICI	DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE	OBBLIGO MASCHERINA	NOTE
Aule (comprese zone di passaggio e interazione es. zona cattedra-lavagna	Minimo 1 metro	SI	Tranne al banco e durante le interrogazioni). Rimodulazione dei layout delle aule anche tenendo conto degli spazi di movimento (60 cm. Per evacuazione).
Altri spazi didattici	Minimo 1 metro	SI	Tranne al banco e durante le interrogazioni). Rimodulazione dei layout delle aule anche tenendo conto degli spazi di movimento (60 cm. Per evacuazione).
Attività didattiche musicali con utilizzo di strumenti a fiato		NO	Rimodulazione dei layout anche tenendo conto degli spazi di movimento
Attività didattiche corali	Aumento significativo della distanza (almeno 2 metri)	NO	Rimodulazione dei layout anche tenendo conto degli spazi di movimento
Spazi Comuni (corridoi, atri, scale, ecc	Minimo 1 metro	SI	Percorsi che garantiscano il distanziamento, tenendo conto anche delle situazioni a rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto dell'aula. Limitazione degli assembramenti previa analisi di dettaglio dei punti comuni (percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni, ricreazione, refezione, attività motorie, ecc.). Segnaletica.
Educazione fisica al chiuso (es. palestre)	Minimo 2 metri	NO	Per le attività di ed. fisica al chiuso o all'aperto sono sconsigliate i giochi di squadra o sport di gruppo e sono privilegiate le attività individuali che garantiscano il distanziamento sociale
Attività all'esterno	Minimo 1 metro	NO	Per lo svolgimento della ricreazione, motorie e di programmate attività didattiche privilegiare gli spazi esterni
Consumo del pasto a scuola	Minimo 1 metro	NO	Per assicurare un adeguato distanziamento durante il consumo del pasto è ipotizzabile la fornitura del pasto in "lunch box" per il consumo in classe

LE PERSONE	DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE	OBBLIGO MASCHERINA	NOTE ED ULTERIORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI
STUDENTI DA SEI ANNI IN SU	Minimo 1 metro	SI	Tranne al banco e durante le interrogazioni
ALLIEVI DELL'INFANZIA E ALLIEVI CON MENO DI 6 ANNI	Minimo 1 metro, OVE POSSIBILE	NO	Non essendo possibile garantire il distanziamento fisica dall'alunno potrà essere previsto per il personale che opera nella scuola dell'infanzia l'utilizzo di ulteriori DPI: ad esempio guanti di nitrile, dispositivo di protezione per occhi, viso e mucose, oltre la consueta mascherina chirurgica.

STUDENTI CON DISABILITA'	Minimo 1 metro, OVE POSSIBILE in relazione alla disabilità certificata.	NO se disabilità è incompatibile con uso della mascherina	
SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON STUDENTI CON DISABILITA' (es. docenti di sostegno)	Minimo 1 metro, OVE POSSIBILE in relazione alla disabilità certificata.	ω	Per l'assistenza a studenti con disabilità certificata, non essendo possibile garantire il distanziamento fisica dall'alunno potrà essere previsto per il personale che opera nella scuola dell'infanzia l'utilizzo di ulteriori DPI: nello specifico guanti di nitrile, dispositivo di protezione per occhi, viso e mucose, oltre la consueta mascherina chirurgica. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

NUOVO CORONAVIRUS Dieci comportamenti da seguire

- Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRA1O 2020





www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimma, FNOMCEO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti





CLASSE:		
Numero ma	x di studenti consentito	



Si entra con la mascherina mantenendo la distanza dagli altri (minimo 1 metro)

N.B. E' consentito abbassare la mascherina quando si è

seduti al banco (con il consenso dell'insegnante)



RICORDA: IL TUO CORRETTO COMPORTAMENTO aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo Paese.



- La tua sedia deve rimanere nella posizione indicata a terra;
- E' consentito abbassare la mascherina quando sei seduto al banco (con il consenso dell'insegnante);
- Resta seduto e <u>alzati solamente</u> con il permesso dell'insegnante;
- Quando ti alzi per spostarti o per uscire devi prima indossare correttamente la mascherina:
- E' vietato scambiare qualsiasi oggetto con i compagni;
- Lavati o igienizza spesso le mani.







RICORDA: IL TUO CORRETTO COMPORTAMENTO aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo Paese.



E' VIETATO L'INGRESSO A SCUOLA :

- in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- se non si è stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

In tal caso chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.





VIETATO L'INGRESSO SENZA MASCHERINA





MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAGLI ALTRI (NON MENO DI 1 METRO)

#andràtuttobene







SI RICORDA:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapievolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio)
- l'obbligo di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimarere al proprio domicilio se si è venuti in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sull piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presanti

,